

Penale Sent. Sez. 5 Num. 50068 Anno 2016

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udiienza: 07/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

QAHAAJ AGRON, nato a KAVAJE DURRE (ALBANIA), il 30.3.1966 ;

avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino del 22.7.2016 ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Piro Gaeta che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alle esigenze cautelari ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Torino, in parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Cuneo, ha annullato il titolo custodiale in relazione al capo di imputazione provvisorio G relativamente al reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e ha confermato, nel resto, la predetta ordinanza cautelare per i restanti capi E ed F relativamente ai reati di furto aggravato in concorso, commessi al Bar Cavour e al Bar Le Vele.

Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, personalmente, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo in relazione alla concreta sussistenza della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che gli elementi valorizzati dal giudice della cautela nel titolo custodiale qui impugnato non assurgevano a quel *fumus commissi delicti* necessario per l'emissione di una misura custodiale in carcere in quanto gli indizi raccolti non potevano

essere considerati della necessaria gravità ed univocità tali da far ritenere sussistente una sua condotta concorsuale nella commissione del furto e del tentativo di furto sopra indicati ; osserva che il giudice di prima istanza cautelare gli aveva riconosciuto, sulla base dei predetti elementi indiziari, il ruolo di staffetta, avendo – secondo l'ipotesi accusatoria – anticipato in autovettura l'altra autovettura nella quale viaggiavano i componenti del gruppo che avevano posto in essere concretamente le azioni criminali dirette a sottrarre i beni conservati nei due esercizi commerciali sopra menzionati. Denunzia il ricorrente un vizio argomentativo nella ordinanza impugnata giacché i meri indizi raccolti nella fase delle indagini preliminari potevano al più evidenziare un ruolo di *connivenza* dell'indagato, ma giammai un ruolo di *concorrente* nella commissione dei delitti per i quali erano stati emessi le misure cautelari qui contestate. Evidenzia sempre il ricorrente che in relazione al reato di cui al capo E (e cioè il furto aggravato avvenuto in Santena) il compendio indiziario raccolto a suo carico si concretizzava, da un lato, nei riferimenti ai ponti ripetitori agganciati dalle utenze telefoniche dell'indagato e di uno dei compartecipi al delitto, e dall'altro, nel contenuto di una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche tra i sodali. Si duole, in realtà, il ricorrente della mancata considerazione del contenuto della intercettazione telefonica captata alle ore 1.55 della notte ove era stato commesso il predetto furto, giacché tale contenuto aveva il senso di un suo saluto definitivo nei confronti degli altri compartecipi e dunque valeva a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti oggetto di contestazione nell'ordinanza genetica. Osserva, inoltre, l'indagato, che – in relazione al capo di imputazione provvisoria F (e cioè il tentato furto nel menzionato esercizio commerciale di Cervere), proprio l'aggancio delle celle dei predetti numeri telefonici captati dalla polizia giudiziaria evidenziava che tra egli ricorrente e gli altri compartecipi vi era una distanza tale da non far ritenere plausibile una sua partecipazione al tentativo di furto sopra descritto ; osserva, comunque, in punto di qualificazione giuridica delle condotte addebitate al ricorrente, che, al più ed in ragione delle conversazioni telefoniche intervenute alle ore 4.37 di notte tra le predette utenze, era possibile addebitargli il reato di favoreggiamento e non già quello concorsuale sopra descritto, e ciò proprio in ragione del fatto che il contributo fornito dal ricorrente si era comunque concretizzato temporalmente dopo la commissione del tentativo di furto.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione alla concreta ricorrenza delle esigenze cautelari e dunque in riferimento all'art. 274, medesimo codice. Deduce la parte ricorrente che non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti applicativi dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, e ciò in relazione alla necessaria valutazione della concreta possibilità che il prevenuto potesse commettere altri reati della stessa specie rispetto a quelli per cui si procede.

1.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo in relazione al profilo della proporzionalità e alla adeguatezza della misura cautelare applicata ; osserva che anche una misura gradata, come quella degli arresti domiciliari assistiti dal presidio del braccialetto elettronico, poteva ritenersi adeguata per

contenere il *periculum libertatis* collegato al profilo della recidivanza specifica e che, pertanto, la misura impugnata non aveva adeguatamente motivato sotto tale profilo, così come del resto non era condivisibile il giudizio di proporzionalità della misura rispetto al ruolo del tutto marginale rivestito dall'indagato nelle vicende per le quali era stato emesso il titolo custodiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Già il primo motivo si prospetta come doglianza inammissibile.

2.2 In generale, giova premettere che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:

- 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6[^], sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1[^] sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

2.2.1 Ciò posto, osserva la Corte come in realtà le doglianze sollevate dalla parte ricorrente nel primo motivo siano, invero, tutte versate in fatto e dirette a sollecitare alla Corte una rivisitazione contenutistica degli elementi indiziari già scrutinati e correttamente argomentati da parte del Tribunale della Libertà nell'ordinanza impugnata. Ed invero, il ricorrente vorrebbe

confutare direttamente la valenza probatoria del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le risultanze degli spostamenti tramite il g.p.s. oggetto di accertamento da parte della P.g. e riversate nelle informazioni fornite da quest'ultima agli inquirenti.

Ne consegue la inevitabile declaratoria di inammissibilità delle doglianze così prospettate. E ciò anche in ragione della circostanza che le predette censure vengono sollevate senza il "medio" di un vizio argomentativo declinato ai sensi della lett. e del primo comma dell'art. 606, del codice di rito, come sopra osservato in premessa.

2.2.2 Né è comunque rintracciabile alcun profilo di illogicità ovvero di contraddittorietà nelle argomentazioni, così come prospettate nel provvedimento impugnato a sostegno del ragionamento probatorio di gravità indiziaria.

Ed invero, il compendio indiziario raccolto a carico dell'indagato, che si connota nei termini di gravità come ben argomentato dal giudice impugnato, si sostanzia e concretizza : a) nelle risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura modello Golf utilizzata dagli altri quattro sodali per commettere i furti ; b) nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche e nei tabulati telefonici che attestano i contatti telefonici tra l'indagato ed il Muja, quale componente del "gruppo della golf" ; c) e nella annotazione di servizio della P.g. che descrive gli spostamenti tramite g.p.s. dell'autovettura controllata, e cioè proprio quell'autovettura modello Golf di cui si discorreva sopra.

Come ben argomentato dal Tribunale del Riesame, nella sua motivazione adeguata e puntuale, tutto il compendio indiziario sopra indicato evidenzia il ruolo di "staffetta" svolto dall'indagato nella dinamica dei fatti accertati, perché il ricorrente aveva proprio il ruolo di anticipare l'autovettura degli altri sodali per verificare che non vi fossero intralci all'attività delittuosa programmata e condivisa.

Pertanto, il provvedimento qui impugnato evidenzia, con un argomentare logico e scevro da contraddizioni, che l'ulteriore indizio della partecipazione del ricorrente alla commissione dei delitti in esame è costituito proprio dal rilevamento g.p.s. che testimonia la circostanza secondo cui, al termine dell'azione criminale, l'autovettura Golf si era fermata proprio in prossimità dell'abitazione dell'indagato, così dimostrando che, in realtà, gli altri complici avevano trovato una base logistica, almeno per la notte, nella abitazione del ricorrente.

Va aggiunto che, peraltro, la parte ricorrente tenta di introdurre in questo giudizio di legittimità anche una inammissibile valutazione "frammentaria" della prova indiziaria laddove cerca di valorizzare il contenuto della telefonata notturna, senza tuttavia, anche qui, intaccare la tenuta logica complessiva della motivazione impugnata, allegando pertanto una censura anch'essa irricevibile in questo giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo di doglianza è inammissibile in ragione della sua genericità, e ciò in relazione alle censure sollevate alla dedotta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.. Ed invero, non può non rilevarsi la genericità delle doglianze relative alla contestata concretezza ed attualità delle esigenze cautelari sulle quali invece il Tribunale ricorso ha argomentato in modo adeguato e condivisibile.

4. Il terzo motivo di doglianza è invece manifestamente infondato.

Si duole il ricorrente della esistenza di un vizio argomentativo contenuto nella ordinanza impugnata sotto il profilo delle argomentazioni spese per giustificare il requisito della proporzionalità ed adeguatezza della misura. Anche qui il Tribunale della Libertà argomenta in modo adeguato sia sulla scelta della misura che risulta essere l'unica idonea a contenere il pericolo di reiterazione del reato che sulla inadeguatezza a contenere il *periculum libertatis* attraverso gli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

Ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. con necessità pertanto che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 7.11.2016